



FORUM FISCO

«LEGGE DI BILANCIO 2021»

22 gennaio 2021

NORMATIVA

LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 Comma 1079 -1083

COMMA 1079

Blocco Automatico
Lettere Intento
se identificazione
«Falso
Esportatore
Abituale»

COMMA 1080

Inibizione facoltà a
rilasciare nuove
lettere d'intento

COMMA 1081

S.D.I.
Inibizione
fatture elettroniche
con titolo di non
imponibilità
(ex art. 8, comma 1
lett.c) D.P.R.
633/72)

COMMA 1082

Nuove assunzioni
Agenzia delle
Entrate

COMMA 1083

Provvedimento
Direttore Agenzia
delle Entrate

Esportatore abituale



Sono Esportatori Abituale, gli operatori economici che, effettuando cessioni all'esportazione ed operazioni ad esse assimilate e/o cessioni intracomunitarie non imponibili IVA, in presenza di determinate condizioni ed entro determinati limiti (plafond) hanno la facoltà di acquistare beni senza doverne corrispondere l'I.V.A. in relazione al plafond costituito





Esportatore abituale

LA *RATIO* DELL'ISTITUTO

Detassare le imprese che **abituamente**, nelle cessioni in un regime di non imponibilità IVA per operazioni attive verso l'estero, si trovano nella fisiologica situazione di **essere a credito d'imposta nei confronti dell'Erario**, data la loro impossibilità di portare a compensazione l'I.V.A. detraibile degli acquisti a monte.

LETTERA DICHIARAZIONE D'INTENTO



LETTERA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Dal **01.01.2020**

ART.12-*SEPTIES* comma 4 del D.L. n. 34/2019

ADEMPIMENTI	VECCHIA NORMATIVA INTENTO	NUOVA NORMATIVA INTENTO
A CARICO ESPORTATORE ABITUALE		
PREDISPORRE E INVIARE TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA DICHIARAZIONE INTENTO	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO
CONSEGNARE AL FORNITORE o in DOGANA LA DICHIARAZIONE D'INTENTO E LA RICEVUTA TELEMATICA DI AVVENUTA TRASMISSIONE	OBBLIGATORIO	NON OBBLIGATORIO



LETTERA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Dal **01.01.2020**

dall'art.12-Septies comma 4 del D.L. n. 34/2019.

ADEMPIMENTI	VECCHIA NORMATIVA INTENTO	NUOVA NORMATIVA INTENTO
ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO CEDENTE		
RIEPILOGARE NELLA DICHIARAZIONE IVA (QUADRO VI) I DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO RICEVUTE	OBBLIGATORIO	NON OBBLIGATORIO (dal 2021 non sarà più presente quadro VI della dichiarazione IVA)
NUMERARE ED ANNOTARE ENTRO 15 GIORNI LA DICHIARAZIONE D'INTENTO RICEVUTE IN UN APPOSITO REGISTRO O IN UN'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE O DEI CORRISPETTIVI	OBBLIGATORIO	NON OBBLIGATORIO
INDICARE GLI ESTREMI DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO NELLE FATTURE EMESSE (campo causale del tracciato xlm) E NELLE BOLLETTE DOGANALI	OBBLIGATORIO (riportare il numero e la data della dichiarazione d'intento)	OBBLIGATORIO (indicare gli estremi del protocollo di trasmissione)
VERIFICARE PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA IN REGIME DI NON IMPONIBILITA' IVA (EX ART. 8 CO 1 LETT. C) DEL 633/72) L'AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO DA PARTE DELL'ESPOSRTATORE ABITUALE	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO (il fornitore deve verificare l'avvenuta trasmissione nel sito dell'agenzia delle entrate in apposita area del proprio sito cassetto fiscale)

LETTERA D'INTENTO

NUOVO MODELLO LETTERA DICHIARAZIONE D'INTENTO

PROVV.TO 27.02.20 AGENZIA ENTRATE

ADEMPIMENTI

**VECCHIA NORMATIVA
MODELLO DA UTILIZZARE
FINO AL 27 APRILE 2020**

**NUOVA NORMATIVA
MODELLO DA UTILIZZARE
DAL 2 MARZO 2020**

FRONTESPIZIO – NUMERO PROGRESSIVO ATTRIBUITO ALLA DICHIARAZIONE D'INTENTO E ANNO DI RIFERIMENTO

SEZIONE OBBLIGATORIA

SEZIONE ELIMINATA IL NUMERO PROGRESSIVO E L'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO NON DEVONO PIU' ESSERE INDICATI



DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero Anno
[] []
Attribuito dal dichiarante

Numero Anno
[] []
Attribuito dal fornitore o prestatore

Numero Anno
[] []
Attribuito dal dichiarante

Numero Anno
[] []
Attribuito dal fornitore o prestatore

LETTERA D'INTENTO

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

ART.12-SEPTIES C. 4 DEL D.L. 34/2019

1

In capo al fornitore in caso di errata emissione di una fattura senza addebito dell'Iva.
La sanzione non è più in misura fissa ma proporzionale.

VECCHIO REGIME SANZIONATORIO

In caso di emissione della fattura senza addebito dell'IVA **senza ricevimento della dichiarazione d'intento**, la misura della sanzione è fissa da **un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.00**

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

In caso di emissione della fattura, senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate **della dichiarazione d'intento**, vengono irrogate **sanzioni che vanno dal 100% al 200% dell'Imposta dovuta**

2

Sospensione adempimenti tributari Covid-19

La dichiarazione d'intento non ha goduto di alcuna proroga prevista per le scadenze fiscali 2020 in seguito alla particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia.

I SISTEMI DI FRODE ALL'I.V.A. - FITTIZIE LETTERE D'INTENTO

IL MECCANISMO DI FRODE

Il fornitore nazionale effettua una cessione nel territorio dello Stato senza applicazione dell'I.V.A., dietro ricezione di apposita dichiarazione di intento da parte dell'impresa di "comodo"

La società cartiera si interpone tra il cedente ed il cessionario effettivo, accollandosi gli obblighi di versamento dell'IVA, ma senza eseguirli;

*Il **reale cessionario nazionale**, quindi, beneficia di un credito di imposta fittizio (relativo all'IVA documentata dalla fattura emessa dall'impresa di comodo) ed acquista le merci ad un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, per effetto della sistematica sottofatturazione dell'impresa cartiera, attraverso lo scorporo dell'IVA.*

Corrispettivi Telematici:

NUOVO QUADRO SANZIONATORIO

LEGGE DI BILANCIO 2021

ARTICOLO 1

Comma 1109 -1115

I COMMI DA 1109 A 1115:

Introducono un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

Viene chiarito inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna di documenti; viene differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2021.

Corrispettivi Telematici

ATTIVITÀ OPERATIVA DAL 1° LUGLIO 2019

ART. 17 D. L. N. 119/18

La Trasmissione Telematica ha sostituito:

- la modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante **scontrino** o **ricevuta fiscale**, fermo restando l'obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente;
- la **registrazione dei corrispettivi** ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che rimane comunque possibile su base volontaria

SOGGETTI OBBLIGATI

Soggetti obbligati: **dal 1° luglio 2019** per i **commercianti al minuto** e gli **esercenti attività assimilate** che hanno conseguito **nel 2018** un **volume d'affari superiore a 400.000 euro**

ART. 12 QUINQUIES di N. 34/19

Il DECRETO CRESCITA ha introdotto:


- per i corrispettivi giornalieri l'obbligo di trasmissione telematicamente all'A.E. entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione,
- nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo, la non applicazione delle sanzioni previste dal co. 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

SOGGETTI OBBLIGATI

Dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri commercianti al minuto

Corrispettivi Telematici

MODALITA' DI ADEMPIMENTO



Nel **primo semestre** di vigenza dei nuovi adempimenti telematici, **I CONTRIBUENTI CHE NON SI SONO ANCORA DOTATI DI UN REGISTRATORE TELEMATICO** possono assolvere, invece, gli obblighi di trasmissione con una delle modalità indicate dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 in data 4 luglio 2019**, ossia con appositi servizi *on-line* messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi" oppure mediante un sistema di cooperazione applicativa.

Corrispettivi telematici

REGIME SANZIONATORIO – ANNO 2021



LEGGE N. 178/20 dal 1° gennaio 2021

Obblighi di memorizzazione elettronica
e di trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi V.A. < € 400.000,00

A) In caso di **MANCATA O NON TEMPESTIVA** memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione **CON DATI INCOMPLETI O NON VERITIERI**, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al **90%** dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, **con un minimo di 500 euro** (Art. 6, comma 2-*bis*, primo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997)

B) La sanzione sub a) che precede si applica:

1. anche in caso di **MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO** degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, c. 4, del D.Lgs. n. 127/15 (*in primis* i registratori telematici), laddove **il corrispettivo non venga annotato nel c.d. "registro di emergenza"**, fatte salve le procedure alternative disciplinate dai provvedimenti di attuazione del medesimo comma 4 (es. "procedura *web*"). Tuttavia, **se non constano omesse annotazioni**, in caso di **mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione** o di **omessa verifica periodica** nei termini previsti, si applica una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2. alla **MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE O SCONTRINI FISCALI**, ovvero all'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, da parte dei contribuenti tuttora soggetti agli obblighi in parola in quanto esonerati dai nuovi adempimenti telematici ai sensi del D.M. 10 maggio 2019

C) L'**OMESSA** o **TARDIVA TRASMISSIONE** ovvero la **TRASMISSIONE CON DATI INCOMPLETI O NON VERITIERI** dei corrispettivi giornalieri, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, è sanzionata in misura fissa (100 euro)

D) La sanzione prevista in caso di **OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI MISURATORI FISCALI** (da euro 1.000 a euro 4.000) si applica all'analogia condotta commessa dai soggetti che non si sono dotati di registratore telematico, fatta salva l'ipotesi in cui il contribuente gestisca i corrispettivi telematici mediante procedure alternative.

E) La **MANOMISSIONE O L'ALTERAZIONE DEI REGISTRATORI TELEMATICI** ovvero **L'USO** (o la messa a disposizione di altri) di tali strumenti manomessi o alterati è assoggettata ad una sanzione compresa tra 3.000 e 12.000 euro, a meno che il fatto non costituisca reato

Corrispettivi telematici

REGIME SANZIONATORIO - SANZIONI ACCESSORIE E RAVVED.TO

D.LGS. 471/07

LA MANCATA
O NON TEMPESTIVA
MEMORIZZAZIONE
O TRASMISSIONE,
OVVERO MEM. O
TRASM.NE CON DATI
INCOMPLETI O NON
VERITIERI

OMESSA
O NON TEMPESTIVA
MEMORIZZAZIONE O
TRASMISSIONE,
OVVERO, MEM.NE O
TRASM.NE CON DATI
INCOMPLETI O
NON VERITIERI

ART 12
Co. 2
D.lgs. 471/97

A. Sospensione, per un periodo da 3 giorni a 1 mese, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima qualora siano state contestate, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 472/97, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni compiute in giorni diversi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un 1 a 6 mesi.

ART 12
Co. 3
D. Lgs. 471/97

B. Sospensione, per un periodo da quindici giorni a due mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.